



IC 1 Porto Torres

Valutazione nelle scuole del primo ciclo.
Criteria generali per l'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo
del primo ciclo di istruzione
del sistema nazionale
per l'anno scolastico 2021/22



Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione



Per il corrente anno scolastico 2021/2022, la valutazione periodica per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo come riferimento per la scuola secondaria di primo grado **il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 62 e Ordinanza Ministeriale n. 64/22 DEL 14 MARZO 2022.**

Considerazioni nel processo valutativo in emergenza epidemiologica



- La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n, 254/2012)
- La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

Valutazioni scuola secondaria di primo grado classi intermedie



- L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.
- Non saranno ammessi gli alunni con $X < 58$, dove X =somma dei voti in tutte le discipline.
- Non si viene ammessi con tre 4 e due 5 oppure con due 4 e quattro 5.

I seguenti criteri di non ammissione potrebbero non essere applicati in caso di alunni:

1. pluriripetenti;
2. con disagi socio-famigliari, anche in riferimento **alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica**
3. che non sono madrelingua italiani.

Valutazioni scuola secondaria di primo grado classi intermedie



- La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione **dell'articolo 2, comma 5, del d.lgs. 62/2017.**
- Per procedere alla valutazione finale dell'alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza **di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017**, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.

Deroghe



In riferimento **all'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017**

1. alunni pluriripetenti;
2. alunni con disagi socio-famigliari, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica;
3. alunni che non sono madrelingua italiani.

Criteri generali della valutazione



Al fine di garantire l'equità e la trasparenza la valutazione:



1. Avrà per oggetto il processo formativo degli alunni e delle alunne;



2. Dovrà concorrere al successo formativo;



3. Dovrà documentare lo sviluppo dell'identità personale e culturale.

Il Consiglio di Classe

Sulla base degli obiettivi didattici, educativi e formativi terrà conto:

1. del percorso effettuato rispetto alla situazione iniziale;
2. del grado di maturazione dimostrato;
3. dell'interesse e impegno dimostrati ;
4. delle risposte agli stimoli proposti.
5. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.

La decisione è assunta all'unanimità.

Ammissione alla classe successiva



- Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
- Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe segnala alla famiglia che il raggiungimento dei **livelli di apprendimento non sono del tutto raggiunti**. Il nostro istituto, nell'ambito dell'autonomia didattica consiglia alle famiglie, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Non ammissione alla classe successiva

- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Decreto legislativo n. 62/2017

Art. 5 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado



1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Art. 6 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo



- Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto **dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2** del presente articolo.
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
- Con le disposizioni del D.lgs. n. 62/2017 e del DM n. 741/2017 **la non ammissione** rappresenta un'eccezione ed è possibile ammettere all'esame anche in presenza di una o più insufficienze. Resta alla competenza del consiglio di classe lo stabilire se la parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento sia più o meno grave, in base ai criteri deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF, anche se l'Ordinanza ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022 non lo esplicita.
- Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022,



Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

1. Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
2. Anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline che avviene in presenza dei seguenti requisiti:
 - aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
 - non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;

Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022,



Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

3. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto **dall'articolo 6, comma 5, del D.lgs 62/2017, e 'espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.**

4. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

5 Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

- L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a del DPR 263/2012 è costituito da:
 - a) prova scritta, in italiano, relativa all'asse dei linguaggi o all'asse storico-sociale;
 - b) prova scritta relativa all'asse logico-matematico;
 - c) colloquio pluridisciplinare.
- **Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese o a una seconda lingua comunitaria e all'insegnamento dell'educazione civica.**



Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022



- **Prova di Italiano**

La prova è disciplinata dall'articolo 7 del DM n. 741/2017 ed accerta il corretto e appropriato uso della lingua, la coerente e organica esposizione del pensiero, nonché la capacità di espressione personale degli alunni.

Il DM, predispone tre terne di tracce con particolare riferimento alle seguenti tipologie testuali:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione..



Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022



- **Prova di Matematica**

La prova è disciplinata dall'articolo 8 del DM n. 741/2017 ed accerta la capacità di rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.



Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022



- **Prova orale**

Per il colloquio è prevista in presenza con la possibilità di svolgimento in videoconferenza (a determinate condizioni epidemiologiche), dove saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all'insegnamento dell'Educazione civica.

- **Alunni con disabilità e con Dsa**

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolgerà con eventuali strumenti compensativi o misure dispensative secondo quanto previsto dall'articolo 14 del DM 741/2017.

- **Alunni con Bes che non rientrino in quanto disposto dalle leggi 104/1992 e 170/2010**

Gli alunni con particolari bisogni educativi speciali ma non tali da rientrare in quanto disposto dalle leggi 104/1992 e 170/2010 non avranno diritto a misure dispensative ma potranno contare sull'uso di strumenti compensativi previsti dal Piano didattico personalizzato – Pdp.

- Le prove scritte si svolgeranno in presenza.

Modalità per l'attribuzione della valutazione finale

- Secondo l'articolo 13 del DM 741/2017 ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio (senza applicare, in questa fase, arrotondamenti); quindi determina il voto finale effettuando la **media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio**.
- Solo in ultima fase si ricorre, eventualmente, a degli **arrotondamenti**.
- Il voto finale infatti viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.



La valutazione e gli esami di stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

- L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.
- Se necessario, la commissione redigerà prove d'esame differenziate che avranno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna o l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

IL CONFERIMENTO DELLA LODE



La valutazione finale espressa con la votazione di dieci/decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione assunta all'unanimità della Commissione, su proposta della Sottocommissione, in base ai seguenti criteri:

- valutazione positiva del percorso triennale
- voto di ammissione non inferiore a 9 decimi
- media delle prove d'esame pari o superiore a 9,5.



La certificazione delle competenze



L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare, si rammenta che **la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale** e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, **non è rilasciata alle alunne e agli alunni** che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di **candidati privatisti**.



Grazie per l'attenzione

- **PPT** Prof.ssa Anna Laura Frassetto
- **Relatore** Prof. Alessandro Pinna